

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XVI LEGISLATURA

### Proposta di legge di iniziativa dei deputati

GHIZZONI, TOCCI...

**(Deroga dal limite del 90% del rapporto fra Fondo funzionamento ordinario e spese fisse per il personale al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia come previsto dal comma 9 art. 9 L. 240/2010)**

2

---

ONOREVOLI COLLEGHI!

lo schema di decreto con il quale il Ministro si propone di ripartire le risorse straordinarie per la chiamata di professori associati nelle università, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 9, della legge 240/2010, preclude questa possibilità agli atenei che "hanno superato ..... Il limite del 90 per cento delle spese fisse per il personale rispetto ai trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario, di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

La discussione nelle Commissioni parlamentari dello schema di decreto, ha evidenziato, con ricchezza di argomentazioni, la convinzione unanime dell'iniquità di una discriminazione che, allo stato della situazione finanziaria delle università, potrebbe risultare ingiusta e umiliante per gli atenei che ne fossero incolpevolmente destinatari e, ad un tempo, lesiva della parità di trattamento degli aspiranti ai concorsi per l'accesso alla fascia degli associati. La conflittualità nel sistema universitario e il probabile contenzioso che ne potrebbe scaturire meritano, a giudizio dei sottoscritti, una soluzione urgente in grado di fugarne il rischio.

E', del resto, la soluzione che è stata auspicata da tutti i gruppi parlamentari presenti nella Commissione, dalla relatrice sul provvedimento, dalla pluralità dei soggetti uditi.

A questa corale e giustificata richiesta di modificare in tal senso il decreto si oppone la disposizione della norma primaria – il citato art. 29 comma 9 della L. 240/2010 – che non ha previsto l'esclusione del rispetto del limite del 90% per l'attuazione del piano straordinario di finanziamento

appositamente finalizzato dalla citata legge 240 alla chiamata di professori associati. Per una analoga situazione – vale a dire il piano straordinario di reclutamento di ricercatori universitari – il legislatore scelse la strada opposta, cioè escluse l'applicazione del vincolo del 90% (art. 1 comma 1, secondo periodo, del DL 180/2008 convertito con modificazioni dalla legge 1 del 2009).

La consapevolezza dell'impedimento precedentemente descritto e della sua irragionevolezza rispetto allo scopo perseguito dal piano straordinario appositamente voluto dalla legge 240/2010, ha indotto anche la maggioranza della VII Commissione della Camera dei deputati a formulare nel parere favorevole allo schema di decreto la seguente osservazione: “a) si valuti l'opportunità di adottare una norma di legge, in tempo utile per l'attuazione dei piani straordinari per gli anni 2012 e 2013, finalizzata all'eventuale disapplicazione del limite del 90 per cento o in ogni caso del nuovo limite alle spese di personale che sarà definito in sede di applicazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 4, lettera e), della legge n. 240 del 2010;”

Di qui la presente proposta di legge che recepisce con immediatezza l'intenzione unanime di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione, senza rinviarla all'attuazione di una delega legislativa, i cui prevedibili tempi di attuazione risulterebbero incompatibili con l'urgenza di una tempestiva realizzazione delle aspettative dei tanti interessati in attesa da un tempo fin troppo lungo.

#### Art 1

*(Deroga dal limite del 90% del rapporto fra Fondo funzionamento ordinario e spese fisse per il personale al piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia come previsto dal comma 9 art. 9 L. 240/2010)*

1. La preclusione dell'art. 1, comma 1 del decreto legge 180/2008, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, non si applica alle chiamate dei professori di seconda fascia effettuate a valere sulle risorse previste dall'articolo 29 comma 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.